

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3940-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(FANFANI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(AMATO)

—

---

*Presentato il 15 maggio 1989*

---

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989,  
n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989  
la « lotteria di Venezia »

(Relatore: **Renato RAVASIO**)

## TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE.

**Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ».**

## ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ».

## TESTO DELLA COMMISSIONE.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ». Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1990 la « lotteria Mondiali '90 ».**

## ART. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, recante autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989, la « lotteria di Venezia » è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE.

*Dopo l'articolo 1 sono aggiunti i seguenti:*

« ART. 1-bis. — 1. È autorizzata l'effettuazione, nell'anno 1990, della "lotteria Mondiali '90", collegata con i campionati mondiali di calcio del 1990.

ART. 1-ter. — 1. Alla "lotteria Mondiali '90" si applicano le vigenti disposizioni in materia di lotterie nazionali, salvo quanto disposto dal presente decreto.

2. Gli utili della lotteria istituita ai sensi dell'articolo 1-bis sono versati per metà in conto entrata del bilancio dello Stato e per metà al Comitato olimpico nazionale italiano, ai fini della valorizzazione, potenziamento e realizzazione di strutture sportive di base destinate a sviluppare in particolare l'attività sportiva degli handicappati ed il loro accesso alle manifestazioni sportive.

ART. 1-quater. — 1. I biglietti della "lotteria Mondiali '90" possono essere venduti anche all'estero conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati e nel rispetto di quanto previsto dalle direttive e dai regolamenti delle Comunità europee nonché dalle convenzioni internazionali bilaterali e multilaterali esistenti in materia. L'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ente nazionale italiano per il turismo e gli altri organismi italiani operanti all'estero sono autorizzati, d'intesa con il Ministero delle finanze e secondo gli accordi presi con i singoli Stati interessati, a distribuire all'estero i biglietti della "lotteria Mondiali '90" ».

*Decreto-legge 15 maggio 1989, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1989.*

**Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la « lotteria di Venezia ».**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'effettuazione per l'anno 1989 della « lotteria di Venezia »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### ARTICOLO 1.

1. È autorizzata, per l'anno 1989, l'effettuazione della « lotteria di Venezia ». Si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1983, n. 174.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — COLOMBO — FANFANI — AMATO

Visto, *Il Guardasigilli*: VASSALLI.